

Consiglio di Stato, Sezione V 23/05/1997 n. 536

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso in cui la lettera d'invito stabilisce che la gara sarà esperita col criterio previsto dall'art. 24 lett. b) L. 8 agosto 1977 n. 584 e successive modificazioni, con la precisazione che i concorrenti possono apportare « varianti tecniche » al progetto posto a base della gara, legittimamente la Commissione giudicatrice non valuta l'offerta che sia sostanzialmente diversa da tale progetto, configurandosi in tal modo modificazioni alternative progettuali, più che varianti tecniche.